

# START UP PROFESSIONALE

PROFESSIONE PSICOLOGO  
ADEMPIIMENTI AMMINISTRATIVI  
FISCALI E CONTABILI

# APERTURA PARTITA I.V.A.

- Lo psicologo che svolge in modo abituale e senza vincolo di subordinazione la propria attività è **obbligato all’apertura della partita I.V.A. e di norma alla tenuta delle scritture contabili**.
- **DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ (art. 35 D.P.R. 26/10/1972, n. 633)**
- Le dichiarazioni di inizio attività si effettuano entro 30 giorni dall’inizio effettivo dell’attività, presentando allo sportello dell’Agenzia delle Entrate il modello di inizio attività. **mod. AA9/10**

# Le prestazioni effettuate prevalentemente dagli psicologi

- Le prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione **effettuate alla persona** nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza ai sensi dell'art. 99 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie sono **esenti dall'I.V.A..**
- Sono invece **imponibili** le prestazioni che, pur considerate di natura sanitaria, non sono rivolte alla persona né finalizzate alla tutela della salute quali ad esempio le prestazioni il cui scopo è unicamente quello di fornire un parere in ambito psicologico per finalità giuridiche, non connesse con la tutela della salute. (Circ. Min. 28 Gennaio 2005 n. 4/E)- consulenze legali di vario tipo, formazione, selezione del personale, ecc. - cessione di beni inerenti l'attività professionale e di beni strumentali

# FATTURAZIONE DELLE PRESTAZIONI

- La fattura va emessa al momento di effettuazione della prestazione che, per le prestazioni di servizi, corrisponde all'atto del pagamento. In caso di pagamento anticipato o acconto, la fattura va emessa il giorno del pagamento, anche se non è eseguita in tutto o in parte la prestazione. L'I.V.A. diviene esigibile per il Fisco dalla data di emissione della fattura.
- **Cosa indicare in fattura.....**
- Ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 26.10.72 n. 633 e succ. mod. la parcella deve contenere:
  - -data di emissione
  - -numero progressivo, autonomo per ogni anno solare
  - -denominazione del professionista e del cliente, residenza e domicilio
  - -partita IVA e codice fiscale del professionista
  - -imponibile, aliquota % e ammontare dell'imposta
  - -tipo di operazione e articolo di legge se la parcella è non soggetta ad IVA: nel caso dello psicologo che fornisce prestazioni sanitarie alla persona, "ESENTE da IVA art.10 n° 18 d.p.r. 633/72 e succ. mod "
  - -natura e oggetto della prestazione resa.

# I REGIMI CONTABILI

- nuove iniziative produttive (art. 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388).
- nuovo regime dei contribuenti minimi - REGIME DI VANTAGGIO (**art. 27, DL n.98 del 06 Luglio 2011** convertito in Lg. n.111 /2011) che sostituisce - art. 1, commi 96-117, legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- regime degli ex minimi (art. 27, DL n.98 del 06 Luglio 2011 convertito in Lg. n.111 /2011);
- Restano, comunque, sempre validi i seguenti tipi di regime contabile:
  - ordinario;
  - semplificato (applicabile in caso di ricavi, relativi all'anno precedente, non superiori a 309.874,14 € per le attività di prestazione di servizi e a 516.456,90 € per le altre attività).

# **REGIME AGEVOLATO per NUOVE INIZIATIVE PRODUTTIVE**

- **CONDIZIONI PREVENTIVE PER ADERIRE AL REGIME**
- il contribuente **non deve aver esercitato** negli ultimi 3 anni attività artistica o professionale anche in forma associata; la semplice apertura della partita IVA non è causa di esclusione, occorrendo a tal fine l'effettivo esercizio dell'attività;
- l'attività da esercitare non deve in nessun modo costituire prosecuzione di altra attività precedentemente svolta dal soggetto sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, anche a titolo occasionale, ad esclusione delle ipotesi di praticantato obbligatorio previsto ai fini dell'esercizio della professione.
- **limite di ricavi:** l'ammontare dei ricavi (o compensi) non deve essere superiore a **€ 30.987,41**;
- devono risultare regolarmente adempiuti gli obblighi previdenziali, assistenziali, amministrativi.

# **REGIME AGEVOLATO per NUOVE INIZIATIVE PRODUTTIVE**

- Gli adempimenti obbligatori riguardano:
- la fatturazione e certificazione dei corrispettivi;
- nel caso in cui i compensi sono soggetti a ritenuta, è necessario rilasciare apposita dichiarazione dalla quale risulti che le somme percepite sono soggette ad imposta sostitutiva;
- la conservazione dei documenti ricevuti ed emessi;
- un prospetto riepilogativo per gli acquisti di beni ammortizzabili in modo da poter individuare gli elementi utili a determinare le relative quote di ammortamento;
- la tenuta dei libri previsti dalla legislazione sul lavoro;
- gli adempimenti previsti per i sostituti d'imposta;
- la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, Iva ed Irap.
- Sono esonerati quindi dagli obblighi relativi alla registrazione e tenuta delle scritture contabili e alle liquidazioni e versamenti periodici rilevanti ai fini IVA.

# **REGIME AGEVOLATO per NUOVE INIZIATIVE PRODUTTIVE**

- I contribuenti che si avvalgono di tale regime sono tenuti al pagamento di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF, dell'IRAP e dell'IVA da versare tramite modello F24 , entro i termini stabiliti per il pagamento a saldo dell'Irpef stessa.  
**L'imposta sostitutiva va applicata in misura pari al 10% sul reddito di lavoro autonomo** determinato in base alle disposizioni del regime semplificato. Non deve essere operata la ritenuta su eventuali compensi soggetti in quanto la stessa viene assorbita dall'imposta sostitutiva.

# REGIME FISCALE DI VANTAGGIO previsto DL n.98 art. 27, del 06 Luglio 2011

- REQUISITI PER ACCEDERE AL REGIME NUOVI MINIMI
- 1) hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 30.000 euro;  
2) non hanno effettuato cessioni all'esportazione;  
3) non hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori non occasionali, per prestazioni di lavoro a progetto; non hanno erogato somme sotto forma di utili da partecipazione agli associati che apportano solo lavoro; nel triennio solare precedente;
- 4) non hanno effettuato acquisti di beni strumentali, anche mediante contratti di appalto e di locazione, pure finanziaria, per un ammontare complessivo superiore a 15.000 euro.

# **REGIME FISCALE DI VANTAGGIO**

## **previsto DL n.98 art. 27, del 06 Luglio 2011**

- **MODALITA' DI TASSAZIONE**
- Sul reddito determinato in base alle regole previste si applica un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 5 %. Dal 2012 non vi è l'obbligo di versare la ritenuta d'acconto, da parte del sostituto d'imposta che corrispondono somme ai contribuenti minimi.

# **REGIME FISCALE DI VANTAGGIO previsto DL n.98 art. 27, del 06 Luglio 2011**

- **ESONERO DEGLI ADEMPIMENTI**
- Coloro che potranno fruire dal 2012 di tale sistema agevolato, potranno ottenere (o conservare per chi è già minimo nel 2011), le seguenti agevolazioni:
  - eliminazione di qualunque obbligo di registrazione e di tenuta delle scritture contabili;
  - determinazione del reddito secondo un rigido criterio di cassa;
  - applicazione di una imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle relative addizionali, pari al 5%;
  - esclusione della soggettività passiva IRAP; Non va presentata la dichiarazione IRAP.
  - non applicazione degli studi di settore e dei parametri;
  - non possono esercitare il diritto di rivalsa iva

# **REGIME FISCALE DI VANTAGGIO previsto DL n.98 art. 27, del 06 Luglio 2011**

- **DECADENZA PER COMPENSI INCASSATI OLTRE IL 50%**
- Se il limite dei compensi incassati nell'anno è superiore al 50% del limite (euro 45.000):
  - La decadenza si verifica nell'anno in cui è stato superato il limite;
  - il professionista **deve versare l'IVA** sulle operazioni imponibili effettuate nell'intero anno solare attraverso lo scorporo dei corrispettivi (operazione di scorporo);
  - Si applica per 3 anni il regime ordinario a prescindere del volume d'affari raggiunto.

## Regime degli ex minimi dal 1° Gennaio 2012 - art. 27, DL n.98 del 06 Luglio 2011

- I soggetti esclusi dal regime dei minimi in forza delle condizioni in precedenza analizzate, potranno non essere ammessi al nuovo regime dei minimi e conseguentemente confluiranno naturalmente nel regime ***degli ex minimi***, salvo il caso di opzione per il regime ordinario.

# **Regime degli ex minimi dal 1° Gennaio 2012 - art. 27, DL n.98 del 06 Luglio 2011**

- l'obbligo di conservare i documenti ricevuti ed emessi e se prescritti gli obblighi di fatturazione e certificazione dei corrispettivi;
- sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte dirette ed IVA;
- sono esclusi dalle liquidazioni e dai versamenti periodici rilevanti ai fini IVA;
- sono ritenuti esenti dall'applicazione dell'IIRAP;
- devono rideterminare il reddito con le regole ordinarie tipiche della categoria di appartenenza;
- devono, come detto, calcolare le imposte dovute in funzione delle aliquote e degli scaglioni progressivi, oltre a dover imputare le addizionali;
- sono nuovamente sottoponibili agli studi di settore e ai parametri

# TIPI DI CONTABILITA' ORDINARIA E SEMPLIFICATA

- l'obbligo di conservare i documenti ricevuti ed emessi e se prescritti gli obblighi di fatturazione e certificazione dei compensi;
- hanno l' obbligo di registrazione e di tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte dirette ed IVA;
- devono effettuare la liquidazioni e i versamenti periodici ai fini IVA con applicazione del pro-rata;
- sono ritenuti soggetti IRAP se sussiste il cosiddetto elemento "organizzativo" dello studio;
- determinano il reddito con le regole ordinarie tipiche della categoria di appartenenza;
- devono, come detto, calcolare le imposte dovute in funzione delle aliquote e degli scaglioni progressivi, oltre a dover imputare le addizionali;
- devono presentare la dichiarazione dei redditi IRPEF ed IVA , inoltre sono soggetti agli studi di settore.
-

# CONTABILITA' SEMPLIFICATA

- in *regime di contabilità semplificata* il Registro incassi e pagamenti, che però può essere sostituito dai registri I.V.A. se su questi ultimi sono riportate tutte le annotazioni relative. In tale registro vanno annotati entro 60 giorni cronologicamente gli introiti e le spese derivanti da dall'esercizio della professione, anche se non rappresentati da fattura nei casi di non obbligatorietà di emissione. Il registro dei beni ammortizzabili è sostituito da una annotazione sul registro I.V.A. acquisti

# CONTABILITA' ORDINARIA

- in *regime di contabilità ordinaria* il **Registro cronologico delle movimentazioni finanziarie** ed il **Registro dei beni ammortizzabili**. Nel registro cronologico vanno indicati, in ordine cronologico e numerati progressivamente, tutti i componenti positivi e negativi di reddito e le movimentazioni finanziarie, compresi i prelevamenti delle somme percepite utilizzate per finalità estranee all'attività professionale. Nel registro dei beni ammortizzabili vanno annotati gli ammortamenti annuali dei beni strumentali utilizzati, entro il termine della dichiarazione dei redditi;

# ADEMPIMENTI CONTABILI E FISCALI

- **LIQUIDAZIONE, VERSAMENTO, DICHIARAZIONE IVA**
- L'I.V.A. a debito risultante dalla liquidazione periodica deve essere versata dal contribuente trimestralmente o mensilmente. I professionisti che hanno nell'anno precedente realizzato un volume d'affari superiore a Euro 309.874,14 devono effettuare la liquidazione con periodicità mensile. Gli altri possono optare per la liquidazione trimestrale dell'imposta. In questo caso sugli importi è dovuta una maggiorazione del 1%.
- Il versamento deve essere effettuato per i contribuenti mensili entro il 16 del mese successivo a quello di riferimento e per i trimestrali entro il 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento. Anche i professionisti sono obbligati al versamento dell'acconto I.V.A. entro il termine del 27 dicembre attualmente nella misura del 88% di quanto versato nello stesso periodo dell'anno precedente.
- **I.V.A. E RITENUTE D'ACCONTO**
- La ritenuta d'acconto va effettuata sull'ammontare del compenso addebitato in fattura ad esclusione dei contributi previdenziali da versare alla Cassa di appartenenza, anch'esso addebitato in fattura ai clienti. La ritenuta d'acconto va applicata quando il committente è un sostituto d'imposta (normalmente tutti i soggetti ad esclusione dei pazienti privati persone fisiche).

# ADEMPIIMENTI ENPAP

- **L'ENPAP** è una fondazione di diritto privato che ai sensi del decreto legislativo n. 103/96 si occupa della previdenza obbligatoria degli psicologi che esercitano la propria attività in forma di libera professione
- La sola apertura di Partita IVA, e/o l'iscrizione all'Albo senza conseguimento di un compenso professionale, non comportano, da soli, l'obbligo di iscrizione all'Ente
- **L'iscrizione va effettuata entro 90 giorni dalla data di conseguimento del “primo” compenso generato da prestazioni di natura libero professionale riconducibili all'attività di psicologo.**

# ADEMPIIMENTI ENPAP: CHI DEVE ISCRIVERSI

- I titolari di partita IVA con reddito professionale;
- I compensi derivanti da **prestazioni coordinate e continuative** sono assoggettati alla contribuzione ENPAP e non ad altre Gestioni come ad esempio presso L'INPS (circ. INPS n. 201/96).
- Gli psicologi **dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale** con l'attività intra-moenia nelle strutture ospedaliere.  
ai fini previdenziali vanno assoggettati alla contribuzione ENPAP (legge n. 662/96 art. 1, comma 7 – Consiglio di Stato parere n. 881/98).
- gli **psicologi** che svolgono **lavoro convenzionale autonomo coordinato e continuativo** nell'ambito del S.S.N. in Aziende Sanitarie o Strutture Militari “convenzionati” ai sensi del D.P.R. 446/01
- **l'esercizio professionale anche in forma occasionale** determina l'obbligo di iscrizione all'ENPAP con i conseguenti effetti previdenziali.

# CONTRIBUTO PREVIDENZIALE ENPAP

- Il contributo previdenziale dovuto è così composto:
  - **Contributo soggettivo;**
  - **Contributo integrativo;**
  - **Contributo di maternità;**
- Ciascuna voce comprende uno specifico utilizzo da parte dell'Ente Cassa di previdenza

# CONTRIBUTO PREVIDENZIALE ENPAP

- Il **Contributo soggettivo**
- Tale contributo è generalmente pari al 10% del reddito netto professionale ai fini IRPEF **con un minimo annuale pari a € 780,00.**
- può versare un'aliquota maggiore pari al **14, 16, 18 o 20,%** in modo da incrementare il montante della posizione.
- **Il minimo soggettivo**, invece, **può essere ridotto** in presenza di particolari condizioni dell'iscritto, ovvero:
  - **da € 780,00 a € 390,00:** **lavoratori dipendenti o pensionati** di altro Ente di previdenza obbligatoria o se si è stati **in condizione di inattività professionale per almeno sei mesi nel corso dell'anno solare** (es. per malattia);
  - **da € 780,00 a € 260,00:** iscritti all'ENPAP complessivamente **da non oltre 3 anni** e non si è **superato il 35simo** anno di età.
  - **da € 780,00 a € 156,00 :** reddito professionale inferiore a € 1.560,00

# CONTRIBUTO PREVIDENZIALE ENPAP

- **Il Contributo Integrativo** è il contributo a carico dei pazienti ed è pari al 2%
- **Da 0 a 3.000 euro è pari ad euro 60,00**
- **Oltre i 3.000 euro è pari al 2% dei corrispettivi lordi**
  
- **Il Contributo maternità** è dovuto per l'erogazione delle **indennità di maternità** alle iscritte libere professioniste.  
**Per l'anno 2012 tale contributo è fissato in € 130,00**

# CONTRIBUTO PREVIDENZIALE ENPAP

- I contributi vanno versati in due momenti:
- - **entro il 1° Marzo dell'anno successivo a quello di riferimento** (es. acconto 2012 entro il 1° Marzo 2013) in misura pari al 70% del contributo soggettivo ed integrativo dovuti per l'anno precedente (fermo restando i rispettivi minimi che sono comunque obbligatori), oltre al contributo di maternità (che quindi va versato per l'intero importo in questa scadenza).
- - **entro il 1° OTTOBRE** di ogni anno in base ai contributi calcolati sui compensi dell'anno precedente, detratto l'acconto già versato nel mese di MARZO (es. saldo 2012 entro il 1° OTTOBRE 2013).

# POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)

- Gli psicologi come gli altri professionisti iscritti in Albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato hanno l'obbligo di dotarsi di una casella di posta elettronica certificata (PEC) **in grado di certificare**, data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse.
- L'utilizzo della PEC è assimilabile a quello della posta elettronica tradizionale, con la caratteristica che i messaggi inviati assumono valore legale: consente di attribuire alla **PEC lo stesso valore legale della raccomandata a/r..**

# RC PROFESSIONALE

- Per quanto concerne la tutela da rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale è resa obbligatoria **dal 2013** l'assicurazione sulla responsabilità civile professionale, **per gli psicologi rientranti nelle professioni sanitarie è prevista una proroga di un anno.**
- Pertanto, lo psicologo dovrà a tutela del cliente, stipulare obbligatoriamente una idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale.
- Il professionista **deve rendere noti al cliente**, al momento dell'assunzione dell'incarico, **gli estremi della polizza** stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale.
- Le condizioni generali delle polizze assicurative potranno essere negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dal Consiglio Nazionale e dagli enti previdenziali dei professionisti.